

NOVITÀ E NOTIZIE

di Pier Enzo Baruffi

Da questo numero D&R ha un nuovo direttore responsabile e un nuovo comitato di redazione.

I cambiamenti sono il frutto di un approfondito dibattito sviluppato nel Consiglio Direttivo che ha dedicato all'argomento numerose sedute, alla conclusione delle quali è emersa l'esigenza di rendere il nostro giornale sempre più *espressione* dell'Associazione, sia a livello provinciale che nazionale, e di individuare nel direttore responsabile un unico punto di riferimento, anche per quanto riguarda l'aspetto gestionale, organizzativo ed amministrativo.

Il Direttivo, preso atto che su questa impostazione non vi era la completa convergenza del precedente direttore, ha nominato nuovo direttore responsabile l'avv. Ermanno Baldassarre che vanta una specifica esperienza in materia essendo da tempo iscritto nell'albo dei giornalisti.

Su sua proposta il Direttivo ha poi nominato il nuovo comitato di redazione e il direttore editorialista nella persona dell'avv. Antonio Maria Galli.

A Lucio Piombi, che per cinque anni ha diretto D & R, va il nostro ringraziamento per l'impegno profuso che ha consentito, tra l'altro, il rispetto della periodicità del Notiziario e un esteso apprezzamento anche oltre il Foro bergamasco.

Analogo ringraziamento va a tutti i membri del comitato di redazione (molti dei quali

riconfermati) e ai collaboratori che hanno reso vivace, interessante ed utile anche quando è stato oggetto di polemiche, il nostro giornale e ne hanno fatto una voce "seguita" nell'ambito della stampa forense.

Al nuovo direttore e al nuovo comitato di redazione, che hanno il compito impegnativo di consolidare i risultati raggiunti e di ottenere sempre maggiori consensi, i più fervidi auguri di buon lavoro.

A tutti i colleghi ed ai lettori, l'invito a dare il loro contributo di idee, proposte e critiche per rendere sempre più interessante il nostro giornale.

Per la fine di ottobre è convocato a Firenze il XXVI Congresso Nazionale Forense, in vista del quale tutti gli Ordini dovranno convocare le assemblee degli iscritti per l'esame dei temi congressuali e per l'elezione dei delegati.

L'Assemblea degli iscritti all'Ordine di Bergamo si è tenuta il 5 luglio ed alla sua conclusione è stata approvata a larghissima maggioranza (un solo voto contrario e due astenuti) una mozione di cui parlerò in seguito.

Non entro, anche per ragioni di spazio, nel merito dei temi (Avvocati oggi - Effettività dei diritti - Un impegno responsabile) e dei sottotemi congressuali, sufficientemente ampi e generici da comprendere tutto lo scibile giuridico-forense: voglio, invece,

segue a pag.2

Abbiamo chiesto a due autorevoli esponenti dell'Avvocatura, l'Avv. Paolo Pozzetti, già presidente del Consiglio dell'Ordine di Bergamo e l'Avv. Roberto Bruni, Presidente della Camera Penale della Lombardia Orientale, entrambi non iscritti all'Associazione - che ringraziamo - una opinione sulla natura e sulla legittimazione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura. Ecco il loro parere (E.B.)

OPINIONI A CONFRONTO PERCHÈ...

O.U.A. sì

di Paolo Pozzetti

Sono stato tra coloro che, all'inizio degli anni '90, credendo nella necessità di creare un organismo che rappresentasse politicamente l'intera Avvocatura, si sono adoperati perché venissero superate le difficoltà, apparentemente insormontabili, successive all'assemblea degli Ordini e

segue a pag.3

O.U.A. no

di Roberto Bruni

L'esigenza di una unitaria rappresentanza politica dell'avvocatura italiana è condivisibile e non è quindi in discussione: il tema del contendere è affatto diverso e consiste nel decidere se tale risultato possa essere conse-

segue a pag.4



Sommario

- **Suite Bergamasque Opus 20** pag. 5
di Claude Debussy
- **Iscriversi al Sindacato: un vero piacere** pag. 6
di Raffaella Lusvardi
- **Una grande azienda** pag. 7
di Carlo Dolci
- **I praticanti avvocati esclusi dalle difese d'ufficio** pag. 8
di Andrea Giannotti
- **Brescia: esame di abilitazione con "numero chiuso"?** pag. 9
di Claudia Testa
- **Novità giurisprudenziali sul danno biologico "Iure hereditario"** pag. 10
di Pier Enzo Baruffi e Massimiliano Mapelli
- **Idee a Rovescio** pag. 13
di Bracotone
- **L'Angolo della poesia** pag. 14
a cura di Franco Offredi
- **Il Rovescio del Diritto** pag. 15
a cura di Froff
- **I contratti internazionali...** pag. 18
di Angelo Capelli

Diritto e Rovescio

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense. Registrato presso il Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo - Via Borfuro, tel. 035 245351 - fax 035 243497

Direttore responsabile: Ermanno Baldassarre

Direttore editorialista: Antonio Maria Galli

Comitato di Redazione: Stefania Baranca; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Paolo Monari; Aldo Rivoltella;

Hanno collaborato a questo numero: Pietro Avella; Pier Enzo Baruffi; Roberto Bruni; Angelo Capelli; Carlo Dolci; Mario Giannetta; Andrea Giannotti; Eugenio Ginoulhiac; Raffaella Lusvardi; Massimiliano Mapelli; Franco Offredi; Emidio Panaja; Paolo Pozzetti; Claudia Testa.

Questo numero è stato stampato in 2300 copie.

È stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo ed ai praticanti avvocati, iscritti al Sindacato;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare altri indirizzi, scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede

(chiuso in redazione il 10.07.2001)

Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)

continua da pag. 1

segnalare che la vera posta in gioco è la sopravvivenza della unità dell'Avvocatura e dei suoi strumenti di espressione e cioè il Congresso Forense e l'O.U.A.

Non è questa la sede per un approfondita valutazione di questa esperienza, per me comunque positiva, che risale al Congresso di Maratea del 1995 e che alcuni studiosi delle libere professioni (Prandstraller in particolare) hanno ritenuto un'originalissima risposta all'esigenza di dare una rappresentanza politica alla nostra professione e tale da essere da esempio per le altre.

Però una cosa è certa: perché l'Avvocatura Italiana possa esercitare una "adeguata influenza" sulle scelte legislative in materia professionale e di amministrazione della giustizia (e ciò nonostante gli oltre 150 parlamentari avvocati) deve essere unita.

Ciò significa che deve cessare l'isolazionismo dalle Camere Penali e l'assurda guerra delle investiture promossa dal C.N.F. contro l'O.U.A.

Si dica, una volta per tutte, se il modello di rappresentanza politica che l'Avvocatura si è data è ancora valido: e in tal caso non lo si rimetta più in discussione, ma si faccia in modo che possa funzionare.

Non si dimentichi, tuttavia, che è facile distruggere e difficile costruire: perciò si rifletta bene da parte di tutti e, in primis, da parte degli Ordini (la cui autonomia organizzativa e giuridica è

stata difesa proprio dall'O.U.A.), sulle conseguenze delle scelte.

Come dicevo sopra, l'Assemblea degli iscritti all'Ordine di Bergamo (pur troppo poco partecipata, come lo sono, del resto, tutte le assemblee diverse da quelle in cui si eleggono i Consiglieri dell'ordine) ha approvato, a stragrande maggioranza, una mozione in cui, tra l'altro, "afferma la propria fiducia e condivisione nel modello di rappresentanza politica che vede nella centralità del Congresso e nell'articolazione del modello O.U.A., come strumento di attuazione della volontà politica espressa dall'avvocatura, il soggetto esponenziale e portavoce di tale rappresentanza" e "impegna i delegati eletti al Congresso Nazionale Forense di Firenze a rafforzare e sostenere tale modello di rappresentanza, al fine di promuovere un'effettiva e convinta unità interassociativa e di consentire, per quanto possibili, il superamento delle divisioni o fratture ancora presenti".

L'assemblea ha poi eletto come delegati effettivi al Congresso i colleghi Franco Bertacchi, Antonio Maria Galli, Guido Mazzoleni e Paolo Monari.

L'assemblea degli avvocati bergamaschi, confermando precedenti prese di posizione, ha svolto egregiamente il suo compito.

Altrettanto speriamo avvenga al Congresso di Firenze.

Pier Enzo Baruffi

La nostra professione e la giustizia in generale stanno attraversando, nel bene e nel male, un periodo ricco di confronti di idee.

I nodi da sciogliere sono, sostanzialmente, gli stessi di sempre: la riforma della legge professionale con l'annosa questione riguardante l'accesso alla professione, l'interminabile durata dei processi e l'auspicata riforma delle circoscrizioni, la completa legittimazione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura

Con la coerenza e la chiarezza necessarie, Diritto e Rovescio cercherà di far conoscere, nei limiti che le nostre forze ci consentiranno, ciò che accade nel mondo (piccolo e grande) giuridico. Non mancheranno trasformazioni, nuove rubriche e prestigiose collaborazioni, già presenti, peraltro, in questo numero.

Al direttore uscente Lucio Piombi va il ringraziamento per aver condotto sin qui il periodico dell'Associazione.

Ermanno Baldassarre

continua da pag. 1

della Associazioni tenutasi in Rimini nel giugno 1990.

Chi è di buona memoria ricorderà che, all'esito di quella assemblea, venne istituita la "Commissione di Rimini" che lavorò certamente con impegno ma, a mio avviso, di fatto creando problemi anziché risolverli.

Quando nell'autunno 1994 venne convocato il Congresso straordinario di Venezia, la possibilità di superare i particolarismi esistenti nel mondo dell'Avvocatura appariva ai più utopistica.

A Venezia si verificò ciò che molti non speravano più: tutte le componenti dell'Avvocatura, quelle istituzionali e quelle associative, deliberarono di costituire un organismo, appunto l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, che operando in continuità ed in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense realizzasse gli obiettivi politici dell'Avvocatura, i cui indirizzi venivano affidati al Congresso Nazionale Forense.

Ritenevo, come ritengo, che le scelte operate dal Congresso straordinario di Venezia fossero importantissime.

Credevo infatti, come credo, che l'Avvocatura necessiti di una seria, preparata e attenta rappresentanza istituzionale ma che i Consigli dell'Ordine e il Consiglio Nazionale Forense, a cui detta rappresentanza è affidata, non possano, se non altro per evitare una sovraesposizione inopportuna e rischiosa, esprimersi più di tanto in termini di "gestione politica" dei problemi della giustizia.

L'Avvocatura necessita peraltro di Associazioni forensi attive, propositive e motivate, che sappiano sollecitare i singoli Avvocati ad impegnarsi nell'affrontare i problemi comuni, nonché raccogliere ed elaborare le idee e suggerimenti dei singoli Avvocati per portarli all'attenzione delle istituzioni forensi e degli interlocutori politici in tema di giustizia.

Le singole Associazioni peraltro, pur svolgendo un ruolo molto importante, non potranno mai rappresentare unitariamente l'Avvocatura.

La creazione di un organismo

unitario di rappresentanza politica era pertanto indispensabile.

Dal 1994 in poi, anche nei dibattiti in seno alle assemblee degli Avvocati bergamaschi, all'interno del Consiglio dell'Ordine e nelle riunioni forensi nazionali ho sempre sostenuto la necessità di appoggiare l'Organismo Unitario, per consentirgli di assumere anche nei fatti quel ruolo rappresentativo unitario dell'Avvocatura che i partecipanti al Congresso di Venezia del 1994, nonché i partecipanti ai successivi Congressi di Maratea, di Trieste e di Napoli hanno voluto attribuirgli.

Ero infatti, e sono, convinto che senza un Organismo Unitario di rappresentanza politica, con le sole forze degli organismi di rappresentanza istituzionale e delle Associazioni forensi l'Avvocatura perderebbe l'opportunità di far sentire la propria voce unitaria in ordine ai problemi della giustizia, con conseguente grave perdita di peso politico.

Dal 1995 ad oggi non ho però smesso di sottolineare quelli che, a mio avviso, erano precisi limiti operativi dell'Organismo Unitario che, di fatto, non ha saputo proficuamente e concretamente promuovere l'effettiva unità di tutte le componenti dell'Avvocatura: la assoluta difficoltà dei rapporti con l'Unione delle Camere penali italiane ne è prova lampante.

Le Camere penali hanno operato politicamente in modo intenso e utile, contribuendo con merito alla nascita di provvedimenti legislativi importanti e conseguendo una rilevante visibilità esterna. Su questi presupposti l'Organismo Unitario non può pretendere che le Camere Penali recedano da posizioni politiche e di visibilità conquistate sul campo, ma deve adoperarsi per riuscire a dare una veste unitaria a tutte le battaglie dell'Avvocatura comprese quelle efficacemente svolte dalle Camere penali.

Ma i contenuti ed i toni della delibera 16.2.2001 della Giunta dell'O.U.A. fanno pensare più ad una dichiarazione di guerra di posizione che alla volontà di assumere realmente

la rappresentanza unitaria dell'Avvocatura.

La rappresentanza unitaria non può essere in alcun modo attribuita per imposizione, e neanche per sola volontà congressuale: deve essere anche concretamente acquisita e meritata, operando giorno per giorno e dimostrando di saper unire e non dividere.

A ciò si aggiunga che l'O.U.A., in questi suoi primi anni di vita, non ha saputo rendersi visibile all'esterno: non vi è dibattito televisivo o radiofonico in tema di giustizia al quale non vengano invitati i rappresentanti dei C.N.F. e dell'Unione delle Camere penali: mai, o quasi mai, viene reso pubblico il pensiero dei rappresentanti dell'O.U.A.

Quali prospettive?

Da parte di alcuni, e non solo da parte di esponenti di rilievo dell'unione delle Camere Penali, si ritiene che l'O.U.A. debba scomparire.

Credo fermamente che sarebbe un errore e che l'Avvocatura intera ne subirebbe pesanti conseguenze.

L'O.U.A. deve esistere e rafforzarsi, trovando i meccanismi per divenire realmente rappresentante unitario di tutta l'Avvocatura e per esprimersi ad ogni livello politico a nome di tutta l'Avvocatura.

Per fare ciò però è indispensabile che l'O.U.A. trovi il modo di essere elemento di unità e non di divisione.

Preliminarmente necessarie, e urgenti, sono la chiarificazione e la... pacificazione nei rapporti con l'Unione delle Camere penali.

Ritengo che alcune modifiche statutarie potrebbero dare maggior autorevolezza all'Organismo Unitario.

- Dai momento che a Venezia nel '94 si decise, giustamente, che la determinazione degli indirizzi politici dell'Avvocatura spettasse non già all'O.U.A. ma al Congresso Forense, sarebbe opportuno che i delegati dei singoli Ordini ai Congressi mantenessero un ruolo attivo sino al Congresso successivo. La loro assemblea potrebbe verificare che l'O.U.A. realizzi effettivamente gli obiettivi politici espressi dal Congresso Nazionale Forense e consentire una maggiore diffusione tra

gli iscritti agli Albi delle notizie relative alle attività congressuali e alle attività esecutive poste in essere dall'O.U.A. Per la validità delle assemblee degli Avvocati chiamate ad eleggere i delegati ai Congressi Forensi dovrebbe poi essere previsto un numero minimo di partecipanti.

Non possiamo ignorare il fatto che oggi alle assemblee in questione partecipano poche decine di Avvocati: che autorevolezza potrà avere un delegato eletto con i voti di 15 o 20 colleghi? Che autorevolezza potrà a sua volta conferire ai componenti dell'Organismo Unitario che contribuirà ad eleggere?

Stabilire un quorum per la validità delle assemblee elettive costituirà evidentemente un rischio: se più assemblee andranno deserte, la perdita di credibilità dell'O.U.A. sarà evidente.

Ma è un rischio che bisogna correre: sarà affidato a coloro che credono nell'importanza dell'O.U.A. l'impegno di convincere gli iscritti agli Albi a partecipare alle assemblee.

Se venisse eletto con meccanismi che rendessero necessaria la partecipazione ed il coinvolgimento di un numero elevato di Avvocati italiani, l'O.U.A. acquisterebbe automaticamente autorità e troverebbe la forza per essere realmente elemento di unificazione di tutta l'Avvocatura.

I problemi in ordine ai quali l'Avvocatura deve urgentemente esprimere con forza la propria posizione unitaria non mancano.

Basti pensare a quelli relativi alla formazione e all'accesso, all'aggiornamento professionale, al ruolo dei dipendenti pubblici part time iscritti agli Albi, all'assistenza legale da parte dei Patronati di cui alla Legge n. 152 del 2001, alle società tra Avvocati, agli Avvocati stabiliti e integrati di cui al decreto legislativo n.96 del 2001.

Il momento è difficile e grave. Litigando tra di noi e dividendoci renderemmo un pessimo servizio a noi stessi e, soprattutto, ai principi in cui crediamo ed alla società nel suo complesso.

Paolo Pozzetti

continua da pag. 1

guito in maniera forzosa, attraverso il ricorso a meccanismi statutarî che impongono una sorta di rappresentanza politica obbligatoria, secondo uno schema tipico di non rimpianti regimi autoritari, o se viceversa solo una delega su base volontaria possa portare ad una effettiva rappresentanza politica.

L'attuale Statuto dell'O.U.A. va nel primo senso, mentre l'Unione delle Camere Penali Italiane (d'ora in poi U.C.P.I.) va da anni viceversa sostenendo l'esigenza di una struttura federativa che faccia salve, esaltandole in una composizione unitaria, le autonomie associative forensi, la loro rappresentatività e le loro finalità: non vi può essere cioè una egemonia della rappresentanza politica dell'avvocatura, come pretende l'O.U.A., essendovi invece ambiti in cui vi deve e vi può essere spazio per la rappresentatività politica di cui sono portatrici anche le libere associazioni forensi.

Questa posizione, ribadita dalle Camere Penali in diversi sedi congressuali, nasce dall'ovvia constatazione che dei circa 140.000 iscritti agli albi forensi solo una piccola parte svolge, in maniera specializzata e cioè esclusiva o prevalente, l'attività di penalista: gli oltre 8.000 penalisti iscritti all'U.C.P.I., fatalmente una minoranza, non possono riconoscere all'O.U.A. una esclusiva rappresentanza politica, relativa quindi anche agli ambiti di più stretta pertinenza penalistica: in una struttura di tipo federativo, invece, il problema non si

porrebbe perché ai diversi ambiti di intervento corrisponderebbero diversi livelli di rappresentanza politica.

Del resto, l'esperienza di questi anni dimostra incontestabilmente l'esattezza di tale posizione: in molte delle battaglie politiche in cui l'U.C.P.I. e con lei i penalisti italiani si sono impegnati negli ultimi anni, conseguendo importanti successi (basti pensare, per tutti, al "nuovo" art. 111 della Costituzione), l'O.U.A. ha purtroppo talora

L'ostinato rifiuto di un organismo costituito su base federativa priva inoltre l'O.U.A. di una credibile articolazione territoriale, che certo non può essere fornita dai Consigli dell'Ordine che hanno compiti di natura istituzionale: o si vuole snaturarne la funzione, contro la legge che li disciplina, come induce francamente a pensare la discutibile, per usare un eufemismo, contribuzione obbligatoria all'O.U.A. da parte degli Ordini?

dell'O.U.A. preferisce dedicarsi a sterili contrapposizioni polemiche, tanto da deliberare addirittura, il 16 febbraio scorso, di "Sospendere per protesta ogni e qualsiasi rapporto e relazione con l'U.C.P.I." e ciò a causa ed in occasione dell'approvazione parlamentare di importanti riforme, da anni volute e perseguite dalla avvocatura penalistica italiana, in tema di difesa di ufficio e di patrocinio per i non abbienti. In tale situazione, in cui l'O.U.A.

pare incurante del proprio grave deficit di visibilità e graniticamente arroccato sulle proprie posizioni, senza che anche solo si intraveda la possibilità di un ripensamento, l'U.C.P.I. non poteva non richiamare i propri iscritti alla stretta osservanza dei propri deliberati congressuali che prevedono l'incompatibilità tra l'appartenenza alle Camere Penali e la partecipazione, diretta



remato contro (vanno ricordate, ad esempio, la contro-riforma del 513 proposta dall'O.U.A. di intesa con l'Associazione Nazionale Magistrati nel luglio 1997 e, lo scorso anno, il progetto di attuazione dell'art. 111 della Costituzione nel processo penale, redatto dall'O.U.A. in consapevole antitesi con gli indirizzi delle Camere Penali, che proprio in quei giorni avevano indetto una astensione dalle attività giudiziarie per richiamare l'attenzione su tale tema, ed incredibilmente e beffardamente presentato alla Commissione Giustizia della Camera "a nome ed in rappresentanza di tutta l'avvocatura").

La condizione di progressivo isolamento dell'O.U.A., denunciata anche dall'A.I.G.A., che in un recente comunicato ha evidenziato che "l'attuale modello organizzativo strutturale dell'O.U.A. ha contribuito a provocare la crisi del valore rappresentativo" avrebbe dovuto indurre almeno la parte più responsabile della dirigenza dell'O.U.A. a riprendere il tema della revisione dello Statuto del Congresso Nazionale Forense, cui era stata dedicata, lo scorso anno, la conferenza nazionale convocata a Riva del Garda e risoltasi purtroppo in un nulla di fatto. Ma l'attuale dirigenza

od indiretta, agli organi dell'O.U.A., anche attraverso il concorso all'elezione dei medesimi e la assunzione di qualità di delegato ai Congressi Forensi. È, me ne rendo conto, una posizione dura, ma inevitabile, che dovrà e potrà essere rivista solo quando l'O.U.A. si deciderà finalmente ad abbandonare ogni pretesa di egemonia della rappresentanza politica dell'avvocatura, tanto più che tale pretesa appare nei fatti sempre più velleitaria, stante la ben scarsa incisività dell'azione politica svolta dall'O.U.A. nel corso di questi anni.

Roberto Bruni

SUITE BERGAMASQUE OPUS 20

1- Prelude

In una delle mie deambulanti riflessioni, prima dell'incontro con monsieur Croche, affermavo che "essere superiori agli altri non ha mai rappresentato un grande sforzo, se non è congiunto al nobile desiderio di essere superiori a se stessi. Piuttosto si tratta di una più particolare alchimia, alla quale dobbiamo saper sacrificare la nostra cara, piccola personalità".

Mi guardo in giro (a Saint-Germain come a Bergamo) e non vedo alchimisti che riescano a sacrificare, non dico la loro "cara, piccola personalità", ma anche soltanto qualche aspetto frivolo della loro esistenza. Parlo di musicisti, ma anche di avvocati e di giudici e di altri.

2- Menuet

"Il ritardo sistematico e non salutare, da parte del giudice, nel deposito dei provvedimenti giudiziari costituisce illecito disciplinare, qualora superi i limiti di ragionevolezza e giustificabilità e salvo che il giudice non abbia addotto cause di forza maggiore. L' eccessivo carico di lavoro causato dalla consistenza del ruolo e dal numero delle udienze può tuttavia assurgere a causa di giustificazione solo qualora l'incolpato dimostri di averla inutilmente rappresentata al capo dell'ufficio o agli organi competenti a rimuoverla. Essa, di conseguenza, non potrà essere addotta qualora sia lo stesso magistrato ad organizzare il proprio lavoro.

Mancanza di operosità non significa che l'intera attività del magistrato debba essere connotata da negligenze e scarso impegno, ben potendo questa manifestarsi anche solo in una delle molteplici articolazioni di quell'attività" (Cass. Sez. Unite n. 1039/2000). Faticosa argomentazione per dire che forse il ritardo di anni nel deposito dei provvedimenti deve essere addebitato, se non all'infingardaggine, almeno alla sprovvedutezza di qualche magistrato. Non al destino "cinico e baro".

3- Clair de lunedì

Si rinnovano le querimonie sulla sacralità delle sentenze pronunciate nel nome del popolo italiano. Si invoca: critica sì, ma rispetto innanzi tutto. Naturalmente il rispetto è sempre a senso unico: se la sentenza condanna un mio amico o un mio compare il rispetto è un po' meno... rispettoso. La verità è che alcune sentenze non stanno né in cielo né in terra e che devono, non possono, devono essere indicate al ludibrio dell'opinione pubblica. Perché il popolo italiano non c'entra nulla, perché certi estensori non hanno neppure riletto quello che hanno scritto, perché non si possono mettere sullo stesso piano "rispettoso" le tante sentenze giuste o anche soltanto corrette con certe decisioni frutto di malafede o di errori gravissimi e inescusabili.

Significherebbe offendere tutti quei magistrati che lavorano

seriamente e che, se sbagliano, lo fanno in buona fede e senza secondi fini.

Ciò non toglie che certi personaggi politici, investiti di cariche istituzionali per meriti incogniti, farebbero meglio a mantenere uno stretto riserbo su sentenze che in qualche modo possono interessarli direttamente per la loro attività forense.

A proposito: che ne è dell'art. 3 del Regio Decreto n. 1578? Tutti gli avvocati investiti di funzioni governative hanno chiesto la cancellazione temporanea dall'albo?

4- Passepiéd

Mi viene in mente quando Grieg rifiutò di dirigere in Francia per protestare contro l' "affaire Dreyfus". Dopo qualche anno se ne pentì e pensò di tutelare suoi interessi (musicali beninteso) dimenticandosi dello sdegno e dirigendo ai Concerts Colonne.

Il ricordo viene suscitato dalle incomprensibili contorsioni pseudo-giuridiche delle Camere Penali, che hanno invitato i loro quattro gatti a non partecipare alle assemblee preparatorie del Connesso Nazionale Forense del prossimo ottobre. Anch'esse avranno modo di pentirsi. Prima di quanto pensino.

Saint-Germain-en-Laye

1° luglio 2001

Claude Debussy

ISCRIVERSI ALL'ASSOCIAZIONE: UN VERO PIACERE

di Raffaella Lusvardi

Non voglio vendere nulla (ovvero, nella specie, iscrizioni all'A.P.F.), e questa, quindi, non è un'operazione di marketing, per la quale, del resto, non avrei la benché minima competenza.

Piuttosto, l'idea di scrivere questo articolo è venuta principalmente per condividere con i lettori di *Diritto&Rovescio* un'esperienza associativa, ed è una riflessione comune tanto per chi non è iscritto all'Associazione, quanto per chi lo è già, e magari non si ricorda perché.

Per parte mia, pur non potendo comunicarvi una partecipazione storica all'Associazione, non me lo consentirebbe comunque l'età anagrafica e quella di iscrizione all'albo, posso dire che il mio primo contatto con la realtà forense bergamasca lo ebbi proprio con l'allora Sindacato forense, quando, dopo il diploma di laurea, mi rivolsi all'associazione per avere un aiuto nella ricerca dell'avvocato presso il quale poter svolgere il periodo di praticantato; l'associazione diventò subito un punto di riferimento con cui era semplice trattare, dove trovai persone molto disponibili che contribuirono a facilitare il primo impatto con la realtà del lavoro - ricordo che per avere le informazioni necessarie mi venne suggerito di telefonare ad un certo avvocato, che per me lungi dall'essere un Collega era un' "entità" che non avrebbe avuto tempo per me, che, invece, fu molto gentile e mi diede tantissime informazioni (l'avv. Paolo Monari, ndr); fu abbastanza naturale iscrivermi all'associazione e continuare, poi, negli anni successivi, a mantenere l'iscrizione, via via meglio conoscendo ed apprezzando le attività e le iniziative promosse e le persone che vi si impegnavano, fornendo talvolta piccoli contributi anche senza far parte del Direttivo, e, da ultimo, trovandomi a farne parte.

Oggi, una collega praticante, che non è iscritta ad alcuna associazione professionale, mi chiede, ma che "vantaggi" ci sono ad iscriversi al Sindacato (rectius Associazione Provinciale Forense)?

Bèh, dico io, certo, sì, ci sono numerosi vantaggi, potrei elencarli, ma in realtà non credo che la risposta, per essere soddisfacente sia per chi la riceve che per chi la formula, possa limitarsi ad elencare dei "vantaggi" intesi come utilitas immediata, che, semmai, rappresentano l'occasione per avvicinare l'associazione - molti di noi si sono iscritti in tal modo, in effetti - ma non costituiscono un motivo sufficiente per rimanervi.

Basta anche solo pensare che le attività dell'A.P.F. sono da sempre aperte a tutti gli avvocati iscritti all'associazione e non, e che, talune (faccio l'esempio del giornale che state leggendo) vengono rivolte gratuitamente a tutti gli iscritti all'Albo, senza distinzioni di sorta.

Piuttosto, mi piace poter rispondere che ci si iscrive all'A.P.F. - e si mantiene l'iscrizione - non, o non solo, per godere degli sconti praticati agli iscritti per la partecipazione ai convegni in base alle convenzioni stipulate dall'associazione con l'IPSOA, o per gli sconti da far valere con il rivenditore informatico, o per poter frequentare i corsi di preparazione all'esame e le prove simulate, o ancora per usufruire della "carta servizi" di prossima emanazione, ma, soprattutto, perché si crede nella necessità di dar voce e rilevanza ad una aggregazione "alternativa" rispetto alle organizzazioni istituzionali, più rigide e formali, ad un soggetto, cioè, che liberamente ed in piena autonomia, si interessi della tutela della categoria, facendo proprie le istanze ed i problemi degli avvocati tenendo i rapporti con i magistrati e gli

uffici giudiziari, facendo da trait d'union con le altre associazioni, sia territoriali che nazionali, e svolgendo attività di informazione ed aggiornamento.

E mi piace anche rispondere che ci si iscrive per dare un senso in più alla propria attività, trovando nell'associazione la possibilità di avere un punto di riferimento e di confronto, uscendo dal proprio studio per scoprire che anche altri Colleghi hanno i nostri stessi interrogativi sull'attività professionale, ed i nostri stessi disagi in Tribunale, con i giudici, con le cancellerie, e stanno cercando di risolverli, meglio se con le idee e le opinioni di tutti.

A Bergamo, il "Sindacato", che, com'è noto ha di recente modificato la propria denominazione in Associazione Provinciale Forense, rifondato nel 1975, ha mantenuto nel corso degli anni il proprio caratteristico modo d'interpretare la realtà associativa, fatta d'impegno appassionato, di rottura e anche di lotta; con i suoi 253 iscritti per l'anno 2000 vanta una partecipazione piuttosto elevata, che la pone tra i primi posti in Italia in ambito A.P.F. (al secondo posto, dopo l'A.T.A. di Firenze), ed è indubbiamente una realtà preziosa e da salvaguardare, che, fortunatamente, riesce non semplicemente ad esistere, ma ad essere vitale ed operativo, al contrario di quanto avviene in altre città italiane, magari capoluoghi con un maggior numero di avvocati iscritto all'Albo, ma con attività associative sterili e pressoché assenti.

Il tutto a discapito, infine, dei professionisti, perché il rischio di una non partecipazione, in qualsiasi forma, in agguato oltre la soglia dei nostri studi legali, è una immotivata conquista dell'indifferenza.

UNA GRANDE AZIENDA

di Carlo Dolci *

Qualche tempo fa sulla stampa di Bergamo è apparsa la notizia che l'Italcementi, con un fatturato di oltre 1.200 miliardi! è diventata l'azienda locale più importante, superando la Dalmine. La Cassa di Assistenza e Previdenza Forense non produce cemento o tubi, non ha un fatturato, non corre rischi imprenditoriali. In sintesi: non è un'impresa commerciale o industriale. Ma dal punto di vista delle dimensioni economico-finanziarie (a consuntivo 2000: £ 1.333 miliardi di ricavi contro £ 881 miliardi di costi) è paragonabile proprio ad aziende importanti come quelle citate. L'ardito accostamento introduce il tema.

Come può un ente di tali dimensioni essere ancora gestito con un assetto statutario immaginato per riscuotere contributi ed erogare prestazioni assistenziali e previdenziali, il tutto sotto l'usbergo della obbligatorietà?

Come può un Comitato dei Delegati, formato da avvocati che al più sono stati scelti per le loro specifiche competenze previdenziali, fornire al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi per una corretta gestione finanziaria? E come possono i nove cirenei del Consiglio di Amministrazione, sempre scelti dal Comitato nel suo seno, avere la preparazione necessaria ad amministrare un patrimonio di cinquemila miliardi?

La Cassa forense deve saper rispondere alle nuove esigenze che le sue dimensioni hanno determinato e pertanto il Comitato dei Delegati e il Consiglio di Amministrazione si sono da tempo messi all'opera per studiare quali siano le modificazioni da apportare allo

Statuto e gli strumenti organizzativi più adatti per affrontare i nuovi compiti.

In particolare i nove consiglieri di amministrazione si sono resi conto della inadeguatezza del sistema di selezione delle competenze e delle strutture esistenti per la gestione e il controllo di un'azienda (uso il termine a proposito) così importante.

Innanzitutto occorre che il Comitato dei Delegati non raggiunga numeri di componenti a tre cifre. L'attuale sistema elettorale prevede (grosso modo) che gli avvocati italiani, siano rappresentati da un delegato ogni mille iscritti. Quando nel 1994 venni eletto delegato per il distretto di Brescia, il Comitato risultò composto da 54 delegati. Quattro anni dopo i delegati aumentarono a 77 (numero attuale). Nel 2003 si stima che il Comitato, se non si provvedesse alla riforma della legge elettorale, raggiungerebbe le cento unità.

Alla fine del precedente mandato il Comitato aveva già elaborato una modificazione della legge elettorale, che limitasse a sessanta il numero dei delegati. Per motivi che in questa sede non è il caso di ricordare, la proposta, recepita in un disegno di legge, è rimasta ferma e ora, nell'ambito del potere di autoregolamentazione della Cassa, si dovrebbe provvedere a tradurla in norma elettorale. Innanzitutto quindi la riforma deve puntare a contenere il numero dei delegati, per riportare il Comitato (e le commissioni permanenti che ne sono articolazione importante e costosa) a funzionare con tempestività ed efficacia. A questo proposito si è anche presentata dai delegati lombardi una riforma che distingua la funzione di presidente della Cassa da quel-

la di presidente del Comitato dei Delegati.

Qualcuno ritiene che la distinzione possa portare a un conflitto di poteri dei due organi. L'ipotesi non è infondata, ma la necessità che l'organo di controllo e di indirizzo sia presieduto da persona diversa dal presidente dell'organo di gestione controllato è assolutamente prevalente. Le soluzioni statutarie per ridurre al minimo i pericoli di scontro sono alla portata della fantasia di tutti. Limitato il numero dei Delegati e garantita agli stessi una autonomia, che renda efficiente la loro funzione, occorre mettere mano alla ristrutturazione del Consiglio di Amministrazione, che dovrebbe prevedere l'ingresso di alcune figure tecniche specifiche, che garantiscano una sufficiente attenzione al settore finanziario, tributario e previdenziale. Una proposta circolante sarebbe quella che il Consiglio di Amministrazione cooptasse un esperto per ogni settore in modo da avere quel supporto tecnico, ma anche pienamente responsabile, che un consulente esterno o una struttura interna non potrebbe fornire.

Altro problema da affrontare è che, secondo me, non dovrebbe comportare modifiche statutarie, ma soltanto una articolazione interna all'ente, è la costituzione di una direzione finanziaria che provveda agli investimenti mobiliari sotto il controllo stretto del Consiglio di Amministrazione. Una struttura del genere dovrebbe naturalmente essere affiancata da altra che provveda al controllo costante dei rischi.

Sono state avanzate anche proposte di abolizione del divieto di svolgere più di due mandati consecutivi sia per i delegati che per gli amministratori.

Sono personalmente contrario da sempre ai mandati illimitatamente plurimi, che, secondo me, hanno costituito un grossissimo problema per i Consigli dell'Ordine e per lo stesso Consiglio Nazionale Forense. Non ci sono capacità non surrogabili, non ci sono persone insostituibili. Ed è giusto che si formi una classe dirigente la più ampia possibile, che si alterni ai posti di responsabilità, specie se onerosi per il tempo da dedicarvi e onorati per le indennità che si riscuotono.

Altra proposta è quella di prolungare a sei anni il mandato dei Delegati, a cominciare da subito. Potrebbe essere una proposta accettabile solo se si riferisse ai mandati futuri. Oppure se nell'ambito della ristrutturazione della Cassa fosse necessario azzerare alcune scadenze.

Non toccherei la norma che prevede il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione, perché garantisce la continuità della fluizione amministrativa senza abolire il ricambio. Non dovrebbe peraltro essere applicata ai consiglieri -tecnici cooptati.

Le proposte sul tappeto sono naturalmente tante e alcune molto fantasiose. Ritengo indispensabile che la riforma venga pensata e approvata unitariamente e che la procedura debba prevedere l'enunciazione di principi condivisi da parte del Comitato e la traduzione in un articolato da parte del Consiglio di Amministrazione.

La discussione è aperta. I tempi non sono strettissimi, ma non possono andare oltre il gennaio del 2002.

* *Consigliere d'Amministrazione della Cassa di Previdenza*

I PRATICANTI AVVOCATI ESCLUSI DALLE DIFESE D'UFFICIO

di Andrea Giannotti *

Forse sarà la nostra preconcepita diffidenza nei confronti di tutto ciò che viene proposto per riformare la pratica professionale, specie quando la sua provenienza risulta essere quella 'istituzionale', ma resta il fatto che il pericolo da noi paventato già nella lettera aperta di febbraio, si è purtroppo materializzato quando abbiamo letto il testo della circolare interpretativa che, a giugno, il C.N.F. ha adottato in materia di difesa d'ufficio.

Come sarà ai più noto, la legge 6 marzo 2001, n. 60, ha ridisegnato, innovandola ampiamente, la normativa in materia, apportando modifiche sostanziali a diverse norme del codice di procedura penale. Come spesso accade, nel momento applicativo possono sorgere contrasti ed incertezze sull'esatta portata delle nuove disposizioni e neppure la legge in questione è stata capace di sottrarsi a questo destino. Così, al fine di portare chiarezza, il C.N.F. ha ritenuto opportuno intervenire, con la citata circolare interpretativa, soffermandosi purtroppo anche su una norma (art. 7) - quella che stabilisce quali sono i requisiti che il difensore deve possedere per poter essere iscritto nel registro che i Consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di Corte d'appello dovranno predisporre - la cui lettura avrebbe dovuto, semmai, suggerire atteggiamenti più cauti, come, per esempio, quello ispirato all'antico insegnamento latino per il quale in claris non fit interpretatio.

Così non è stato e il C.N.F., senza che, si ripete, ci fosse alcunché da chiarire, ha stabilito, inopinatamente, che "i praticanti abilitati non sono inseriti negli elenchi dei difensori d'ufficio", manipolando così, in danno a tutta la categoria dei praticanti, la reale volontà del legislatore che era pacificamente quella di mantenerne l'inserimento. Infatti il citato articolo afferma che per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio sono percorribili principalmente due strade. La prima: conseguire l'attestato d'idoneità rilasciata dall'ordine forense d'appartenenza al termine della frequenza di corsi d'aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costuita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. La seconda: dimostrare di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione d'idonea documentazione. E' evidente come entrambi questi percorsi non siano in astratto preclusi al praticante avvocato con patrocinio. Con riguardo al secondo si pensi per un momento ad un praticante che, preso il patrocinio nel 1998, decorsi due anni dall'ottenimento dello stesso, abbia in siffatto intervallo temporale - o come difensore di fiducia o, perché no, d'ufficio (alla luce della vecchia normativa) - esercitato la professione forense nel settore penale. Teoricamente nel novembre 2000,

alla luce del nuovo dettato legislativo (l. 6 marzo 2001, n. 60), questo soggetto ha maturato la possibilità di chiedere, ed ottenere, l'iscrizione nel registro dei difensori d'ufficio, potendo così continuare a trattare affari penali come difensore d'ufficio. Bene, la circolare interpretativa del C.N.F. glielo nega esplicitamente. Al più, ma si tratta davvero di elemosina, essa gli consentirà di riscattare i due anni nei quali ha trattato affari penali: infatti, il nostro ipotetico collega, potrà, se lo vorrà, una volta diventato avvocato (!), utilizzarli al fine di maturare il biennio di cui all'art. 7, quello cioè che consente l'iscrizione al registro. Inutile nascondere come questa facoltà presupponga per il suo esercizio l'acquisto dello status di avvocato, confermando indirettamente come il praticante, seppur con patrocinio, non possa chiedere l'iscrizione al registro.

Per completezza informativa si ricorda come sia consentito ai praticanti, non essendo stato vietato dalla circolare, la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dagli ordini locali o dalle associazioni forensi a ciò abilitate. Tuttavia sulla possibilità di un'immediata 'capitalizzazione' di questo sforzo (intellettuale e, probabilmente, economico) pesa come un macigno il divieto generalizzato di iscrizione, nel registro dei difensori d'ufficio, dei praticanti, decretato dalla circolare. Infatti, trattandosi di un impedimento di natura soggettiva (si vieta l'inserimento nel registro perché l'istante è praticante), è purtroppo ragionevole concludere che lo stesso non possa essere superato neppure dal conseguimento dell'attestato rilasciato da chi ha organizzato il corso di aggiornamento. Pertanto, soltanto dopo essere diventati avvocati, la partecipazione al corso potrà portare i suoi frutti, consentendo all'ex praticante l'iscrizione nel registro (ciò chiarito, sarebbe utile chiederci se l'aggiornamento professionale potrà dire di aver raggiunto il suo scopo nel caso in cui il partecipante sia diventato avvocato solo dopo diversi anni; ipotesi comune alla maggioranza degli attuali praticanti, stante la selettività che contraddistingue l'esame di Stato in certi distretti di Corte d'appello).

Ecco che, allora, definire problematica l'interpretazione "proposta" ai Consigli degli Ordini dal C.N.F. (è in questi termini - di proposta appunto - che lo stesso si esprime nel preambolo della circolare) è fin troppo generoso, se non fosse che la stessa leda anche interessi di soggetti, i praticanti, che invece la legge, seppur migliorabile in alcuni suoi punti, ha cercato di preservare. D'altronde anche a livello nazionale, non sono mancate, da parte di alcune realtà dell'associazionismo forense (si pensi in particolare all'Associazione Nazionale Forense, sempre attenta ai problemi dei praticanti) prese di posizioni critiche che, probabilmente, riflettono il contrasto che si era già manifestato all'interno della sfera istituzionale

del governo dell'avvocatura; un dissenso che aveva visto i vari Consigli dell'ordine italiani dividersi tra chi era favorevole all'esclusione dei praticanti e chi invece era contrario.

Precipitando nel nostro contesto locale, mi pare doveroso ricordare come, su tutta la problematica delle difese d'ufficio, con riguardo anche alla posizione dei praticanti, si erano preventivamente espressi nel mese di aprile, con un comunicato congiunto, l'A.P.F. e l'A.P.A.B. (già C.P.A.B.) Allora si sollecitavano gli organi preposti, in primis il legislatore, a rivedere alcune storture che la novella legislativa poteva creare.

Certo è che questa circolare interpretativa, se lascia irrisolti alcuni punti, segna un arretramento gravissimo nella strada da percorrersi per dare soluzione alle tematiche che, nel citato comunicato, si erano evidenziate proprio con riguardo alla posizione, già precaria, dei praticanti avvocati.

Inutile nascondersi poi come la vessatoria interpretazione del C.N.F. ci danneggi non soltanto in termini di mancata crescita professionale, dovuta all'impossibilità di poter conoscere e trattare in prima persona nuovi casi penali, ma anche in termini economici in quanto, per alcuni colleghi, le difese d'ufficio sono l'occasione per ottenere le prime gratificazioni economiche. Su questo punto, dispiace constatarlo, al danno si è aggiunta la beffa: infatti l'esclusione (seppur per via interpretativa e mediante una circolare criticabilissima) dei praticanti dalle difese d'ufficio è coincisa con l'introduzione, attraverso la novella n. 60/2001 (art. 17), di un meccanismo diretto ad agevolare la riscossione dei crediti professionali derivanti dall'attività di difensore d'ufficio.

Concludendo, auspicato che l'interpretazione contra legem suggerita dalla circolare, non venga adottata da parte del nostro Consiglio dell'ordine (in quanto atto interno di regolazione delle proprie funzioni amministrative), non si può che concordare con chi ha ritenuto la stessa priva di qualsivoglia ragionevolezza. Infatti non si comprende per quale motivo un praticante abilitato al patrocinio possa essere ritenuto idoneo a svolgere il compito della difesa penale alla luce di un mandato difensivo fiduciario e non possa essere più ritenuto tale quando, mancando quello, sia lo stesso ordinamento, nei limiti stabiliti dalla legge, ha conferirglielo. E' allora evidente come la scelta del C.N.F., lungi dal volere garantire l'effettività della difesa tecnica nel processo penale, si inserisca in quella più ampia strategia diretta, poco a poco, a marginalizzare la figura del praticante avvocato. Strategia che, probabilmente, vedrà come atto finale la revisione, in senso maggiormente penalizzante di quanto non lo sia ora, della normativa che regola l'accesso alla professione.

* Associazione Praticanti Avvocati Bergamo

BRESCIA: ESAME DI ABILITAZIONE CON "NUMERO CHIUSO"?

di Claudia Testa*

Alcuni giorni fa sono stati resi noti gli esiti delle prove scritte dell'esame di abilitazione svoltesi a Brescia nel dicembre 2000. Nessuna sorpresa. Dopo l' "exploit" della scorsa sessione, ove il 40% di candidati è stato ammesso alla prova orale, quest'anno il risultato è tornato in media con le percentuali degli ultimi anni attestandosi intorno al 31 %.

Del resto, un rapido raffronto fra le percentuali di candidati che superano le prove scritte nei vari distretti, consente di verificare con facilità come la percentuale di neo - avvocati su base nazionale sia sostanzialmente la medesima ogni anno, ovvero intorno al 50%. Il dato già di per sé sconcertante, si presenta in tutta la propria iniquità se, invece di considerare la percentuale dei promossi su base nazionale, si analizza il dato con riferimento ai singoli distretti. Analizzando i risultati degli esami di ammissione nel Distretto di Brescia, cui anche Bergamo appartiene, emerge con chiarezza come le percentuali siano ben lontane dalla media nazionale del 50%. Nella sessione 1995, infatti, a Brescia gli idonei sono stati il 24,08% dei candidati, nel 1996 il 29,04%, nel 1997 il 27,71% e nel 1998 il 33,98%. Numeri questi che gli ultimi risultati hanno confermato. Le medesime percentuali si registrano in altre città (Milano, Genova, Trento, Trieste, ...).

Se questo è il dato è lecito chiedersi da dove scaturisca la percentuale del 50% su scala nazionale.

Ciò che porta la percentuale di pro-

mossi al 50% è il risultato "sorprendente" che viene - anche in questo caso regolarmente - registrato in altre sedi. A Reggio Calabria, ad esempio, la percentuale dei promossi per il 1998 è stata pari all'89,06% e quella dell'anno successivo, pari al 74,11 %; lo stesso dicasi per Catanzaro (81,30% e 92,37%), Messina, Napoli, Bari, Campobasso... e via discorrendo.

La lettura dei dati sopra riportati offre lo spunto per un paio di considerazioni.

La prima - gravissima - riguarda il numero annuo di neo iscritti all'Albo. I numeri dicono che, a fronte dei trentamila candidati che ogni anno sostengono l'esame di Stato, le porte dell'albo si aprono solo per quindicimila di essi. Un dato numerico, quello dei quindicimila, che, lo ripetiamo, rimane costante ogni anno (con tendenza in diminuzione)! E' evidente, dunque, che tale entità numerica rappresenta una sorta di "quota limite" che i vertici dell'avvocatura ritengono ammissibile per garantire l'equilibrio ed evitare l'altrimenti inevitabile smisurato incremento degli iscritti all'albo.

Una sorta di numero chiuso - di fatto - predeterminato. E da ciò nasce la seconda riflessione.

È evidente che se le percentuali di promossi che si registrano in talune sedi (Catanzaro, Reggio Calabria...) fossero confermate anche dai risultati degli altri distretti, non sarebbe possibile, da parte dell'avvocatura, tenere in alcun modo sotto controllo il ritmo di crescita degli iscritti all'Albo. Ecco quindi che, in alcune sedi d'esame

(e Brescia è certamente fra queste) si interviene radicalmente e drasticamente (operando una vera e propria falciatura di candidati) al fine di compensare la media di ammessi troppo elevata di altre sedi.

Tutto ciò al fine di garantire che, a livello nazionale, non si "sfondi" il tetto dei quindicimila. E' evidente peraltro che, se (e la tendenza è in questo senso) il numero degli aspiranti avvocati continuerà a crescere e non muterà l'intento "regolatore del flusso" adottato dai vertici dell'Avvocatura, la percentuale annua di promossi, su base nazionale, è destinata a ridursi ulteriormente. Concretamente ciò comporterà che con tutta probabilità nelle "oasi felici" la percentuale di promossi non muterà, mentre assisteremo ad un'ulteriore riduzione del numero di promossi nelle sedi che, come quella bresciana, operano come una sorta di "correttivo" in diminuzione della media nazionale dei promossi.

Riteniamo già di per sé aberrante la sola idea che possa essere predeterminato il numero di coloro che potranno annualmente iscriversi all'albo. Il nostro non è un concorso con posti limitati da assegnare, ma un esame di abilitazione. Chiunque dimostri di avere i requisiti per poter esercitare la professione, deve poter superare l'esame. Non è minimamente pensabile, né costituzionalmente accettabile, che l'esame di Stato venga utilizzato quale strumento per limitare l'accesso alla professione.

* Associazione Praticanti Avvocati Bergamo

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI SUL DANNO BIOLOGICO

"IURE HEREDITARIO"

di Pier Enzo Baruffi e Massimiliano Mapelli

Il danno biologico torna ancora una volta a far parlare di sé: stavolta però non a causa di leggi o decreti, che pure anche in quest'ultimo periodo sono profondamente intervenuti sulla materia, ma per via della giurisprudenza "locale". Ricorderete che l'attualità delle questioni relative al risarcimento del danno biologico (e morale) iure hereditario, aveva spinto l'allora Sindacato, nel recente passato, a dedicare ampio spazio a tale tema con la pubblicazione di due Quaderni di D&R.

Il primo ("Il danno biologico da morte - Trasmissibilità iure successionis", 1997, a cura di Gabriele Terzi, Giovanni Daleffe, Monica e Stefania Baranca) aveva esaminato i presupposti che sottendono alla risarcibilità del danno biologico per successionem; il secondo ("Il danno biologico e morale iure hereditatis - I criteri di risarcimento con particolare riguardo alla giurisprudenza del Tribunale di Bergamo", 1999, a cura degli odierni scriventi), partendo dalle conclusioni del precedente, aveva invece stilato un quadro concreto dei criteri seguiti dalla giurisprudenza per liquidare il danno biologico e morale iure hereditario, con specifico riferimento alla giurisprudenza del Tribunale di Bergamo.

Ed era proprio la menzione di una sentenza dei nostri Giudici, in aperto contrasto con quanto statuito dalla Cassazione, a chiudere la ricerca compiuta attraverso l'esame di un triennio (dal 1996 al 1998) di giurisprudenza orobica sul danno per successionem.

Infatti, mentre la Suprema Corte, ai fini della quantificazione e liquidazione del danno, ha individuato il criterio che prende in considerazione esclusivamente il periodo di vita del de cuius intercorso dal momento dell'evento lesivo a quello successivo del decesso, configurando così un risarcimento analogo a quello della invalidità temporanea totale, il Tribunale di Bergamo aveva seguito un orientamento diverso. Con la sentenza della I Sez. Civile

n.1338 del 29.10/21.11.1998, infatti, i nostri Giudici facevano applicazione del principio opposto, ovvero quello dell'invalidità totale permanente, quantificando l'importo da risarcire come se il de cuius fosse ancora in vita e dovesse patire un'invalidità permanente totale. Conseguenza di tale decisione era un risarcimento quantificato in £.973.500.000 a titolo di danno biologico, nonché £.243.375.000, a titolo di danno morale, determinato nella misura di 1/4 del biologico.

Chi scrive aveva criticato tale sentenza perché aveva applicato un criterio apertamente contrario ai principi indicati dalla Cassazione, senza neppure che fosse stata motivata tale scelta (al contrario, altri tribunali avevano ampiamente motivato le loro decisioni difformi dall'orientamento della Suprema Corte, come riferito nel quaderno succitato).

Come era già stato riferito, la parte soccombente aveva proposto appello avanti la Corte d'Appello di Brescia la quale si è pronunciata recentemente, riformando radicalmente la pronuncia del nostro Tribunale proprio sui punti inerenti alla liquidazione del danno riconosciuto a favore degli eredi dell'infortunato.

La Corte, infatti, con la sentenza n.534 del 10.5/17.8.2000, argomentando sulla base delle decisioni della Suprema Corte n.1704/97 e n.9470/97, ha stabilito che il danno biologico risarcibile in caso di morte è solo quello maturato dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della morte.

La Corte ha motivato inoltre che "diversamente opinando, fra l'altro, non si vede come si potrebbero distinguere un danno alla salute da invalidità temporanea [...] e un danno alla salute permanente". Ancora, ha ribadito che "il danno in esame non tende a remunerare la perdita della vita intesa quale danneggiamento della salute al 100%, bensì la perdita della salute per tutto il tempo di durata della malattia che precedette la morte e che rese M. V. tem-

poraneamente e totalmente invalido per sette giorni. Tale lasso di tempo deve considerarsi "apprezzabile" nel senso che il relativo danno possa attingere livelli quantitativi di sufficiente concretezza e quantificabilità".

Pertanto, in applicazione del summenzionato principio, la Corte bresciana ha proceduto a liquidare il danno in ragione di una somma giornaliera quantificata in £.70.000 e moltiplicata per il numero di giorni di sopravvivenza dell'infortunato, come se si fosse trattato di danno da inabilità temporanea, giungendo così a stabilire un indennizzo pari a £.490.000, arrotondato a £.500.000. Ben evidenti agli occhi di tutti sono le conseguenze economiche di tale decisione.

Con tale sentenza, dunque, i giudici di secondo grado hanno fatto piena applicazione del principio stabilito dalla Cassazione che, per ora, rimane l'unica indicazione in materia, in attesa di un opportuno ed auspicabile provvedimento del legislatore.

Sicuramente tale decisione diventerà gli animi di chi si batte per fare ottenere al proprio cliente (in tal caso gli eredi) un risarcimento il più lucroso possibile, quasi a compensare la perdita del povero congiunto, e di chi, al contrario, deve difendere il convenuto che, normalmente, è una società di assicurazioni, ma non per questo motivo deve ritenersi obbligata ad effettuare pagamenti faraonici ed indebiti.

Si profilano poi altre considerazioni di livello pratico: essendo la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, il debitore è obbligato a pagare immediatamente la somma liquidata. Quando si tratta, come nel caso di specie, di una somma ingente è facile immaginare i problemi e le difficoltà della sua ripetizione.

Anche tali questioni devono entrare a pieno diritto nel dibattito e, a tale proposito, si invitano tutti coloro che siano interessati ad approfondire l'argomento a partecipare attivamente, anche segnalando nuove pronunce in merito da parte dei nostri giudici.

Nuova Outback H6-3.0 AWD.

Tre litri. Sei cilindri.
Duecentonove CV. Zero vibrazioni.

Per il comfort dei vostri viaggi e il piacere delle vostre gite, nuova Subaru Outback. Nuova fuori, nuova nel motore. Per darvi



Pensiero Tecnologico.

il massimo che un boxer può dare: più potenza ed elasticità, meno emissioni inquinanti e meno consumi. E zero vibrazioni.



OUTBACK

DAI PRIMI NEL 4X4

MOTORE BOXER

TRAZIONE INTEGRALE PERMANENTE (AWD)

CONTROLLO DINAMICO DEL VEICOLO VDC+VTD:
SICUREZZA ATTIVA SENZA PRECEDENTI



SUBARU
Active Driving, Active Safety

SELLERIA IN PELLE

SOSPENSIONI AUTOLIVELLANTI

3 ANNI DI GARANZIA SENZA LIMITI DI CHILOMETRAGGIO

SUBARU HA SCELTO Selenia
SELENIA
MOTOR OIL

Concessionaria Subaru
Autocorridoni Due

Esposizione e Vendita:
Via Ghislandi, 24 Bergamo tel. 035.246913

Corso

I contratti commerciali internazionali e i mezzi di pagamento

Bergamo 3 - 24 ottobre 2001

In collaborazione con A.N.F. - Associazione Nazionale Forense Sindacato Avvocati di Bergamo

Programma

Lezione 1 (3 ottobre 2001)

Il contratto di vendita internazionale: nozione - Obblighi del venditore e del compratore
Risarcimento del danno - Gli Incoterms - Le garanzie - Il contratto di somministrazione: cenni

Luigi Fumagalli, Professore straordinario di diritto internazionale privato e processuale,
Università di Milano Bicocca, Avvocato in Milano Studio Pavia Ansaldo

Lezione 2 (10 ottobre 2001)

I contratti di trasferimento di tecnologia e di cooperazione internazionale: nozione - Le garanzie -
La tutela della proprietà intellettuale.

Oreste Marchini, Avvocato in Milano, Studio Cernelutti

Lezione 3 (17 ottobre 2001)

Il contratto di agenzia e di distribuzione

Paola Tradati, Avvocato in Milano Studio Toffoletto

Lezione 4 (24 ottobre 2001)

Mezzi di pagamento internazionale - Il credito documentario - Tipi di credito documentario e
obblighi delle banche.

Antonio di Meo, Consulente aziendale

Orario: 15.00-17,30 (con spazio per i quesiti). La registrazione dei partecipanti
avverrà dalle ore 14.30 alle ore 15.00.

Sede: Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino - Sala "Achille Funi", Viale Roma 2,
Bergamo

Quota di partecipazione: L. 700.000 + IVA

Quota riservata ai soci A.N.F.: L. 450.000 + IVA

È previsto lo sconto del 10% per il secondo partecipante e successivi dello stesso studio/azienda.

Le quote di partecipazione sono comprensive di una dispensa realizzata con materiale pubblicato
da ipsoa.

**Per causa di forza maggiore potranno essere variati luogo, data, orario, e
relatori delle singole lezioni.**

Ai partecipanti sarà consegnato un attestato di frequenza

IPSOA SCUOLA D'IMPRESA

Idee a rovescio

a cura di Bracotone

È cambiato il Direttore del nostro Giornale. Si è voluto evidentemente seguire la prassi americana: quando un'azienda è nel suo pieno sviluppo e le prospettive si presentano ottime, si nominano altri dirigenti. Nulla la da eccepire. Ma un grazie sincero Lucio Piombi proprio se lo merita.



E un augurio di buon lavoro al nuovo Direttore Ermanno Baldassarre, che è un giovane attivo e pieno di idee giuste. Non come le mie, che sono a rovescio.



A proposito, quando si leveranno dall'ingresso del Palazzo di Giustizia (quello vero, del Piacentini, in piazza Dante) le barriere antiterroristiche con i rulli e con i gendarmi? Non servono a nulla, rovinano l'atrio, tengono impegnato personale che potrebbe essere utilizzato meglio altrove.



Non servono. Anni fa l'amico Claudio Zilioli ha narrato che un nostro collega (non ricordo più chi, ma era proprio un nostro collega) è passato indenne con pistola e coltello. Non ha ammazzato il Presidente perchè era avvocato mite che voleva solo fare un esperimento. Fatto è che è passato armato. A che servono quindi queste barriere?



Praticanti e nuovi avvocati. Non ho mai capito perchè al momento dell'iscrizione nell'albo devono pagare un mucchio di soldi. Nè perchè la procedura sia lunga e complicata. Abolire balzelli e semplificare bisogna.



Mi cancellerò dalla Cassazione. Tanto non ci vado. E poi costa troppo. Secondo me i cassazionisti dovrebbero essere non più di duecento in tutta Italia. E forse sarebbero anche troppi.

Il più cassazionista di noi è stato l'avv. F.M. con studio in via S. Antonino. Sarà andato in Cassazione 100 volte, e forse più. Ve lo dico perchè è un dato statistico, e mi piace la statistica. Adesso scrive libri di storia patria, ed è bravissimo.



Giovani avvocati. Vedo che sono tanti. Però lavorano e sono bravi. Per salvare e valutare la nostra professione occorrerà anche che siano corretti, leali, onesti. Sono certo che lo saranno.



Vi sono anche molte donne. Quando ho cominciato io non ve n'era neppure una. Ora le udienze mi piacciono di più. Incontrare una giovane collega è sempre un piacere.



Chiedo udienza a un Giudice. Non mi lascia neppure parlare "Come ho già detto ai Suoi colleghi, Le dirò di no". Non riuscivo a capire. Poi si è svelato l'arcano. Il Giudice - donna - credeva che fossi andato da lei per una questione della quale si erano già interessati altri colleghi. Invece io le sottoponevo un altro caso. Ma la risposta è stata egualmente un no.



Se ne deduce - come del resto già si sapeva - che parlare con i Giudici è inutile.



Comunque "Tentar non nuoce", dice il mio caro amico Eustorgio. Il quale anni fa faceva la corte a un Giudice (donna, naturalmente). "Manca solo dove e quando", ripeteva. Ma sembra che il dove è quando non abbia mai avuto seguito.

L'Angolo della poesia

a cura di Franco Offredi

"La civiltà dell'uomo è direttamente proporzionata alla sua spiritualità della quale la poesia è massima espressione".

Gaese S. L. Alberto Montano

(M.G.)

CONVERSIONE

Un cristiano che dentro nell'arena
scansato aveva un leone appena appena,
vedendolo tornare di galoppo
gli si fece allo stomaco un gran groppo,
e pensato che a tale stretto assedio
Iddio soltanto potea metter rimedio,

così prego il buon Dio: *"Tu che puoi tutto, converti
sto leone farabutto,*

*fanne un cristiano, fanne un mio fratello,
così che sia evitato il mio macello".*

L'udì il Signore e folgorò il leone,
come di Saulo per la conversione.

Cadde il leon per terra tramortito
e si rialzò del tutto convertito,

e pien di fede, di zelo, di favore
al modo da cristian pregò il Signore:

"dacci ancor oggi il pane quotidiano"...
e detto fatto, si mangiò il cristiano.

Eugenio Ginoulhiac

FEBBRAIO

Ora che la folaga cerca ondeggiante
sull'acqua di cristallo la sfuggente
preda e febbraio orla di bianco
alberi spogli bruciati dal freddo,
il Tuo volto triste e le mani
strette dal rosario che l'opera
consunse sorgono, Madre, dal tempo
mai remoto. Ti rivedo china
nelle albe bianche di scirocco
e sferruzzare, inanellar merletti
o sulla fumante madia e Ti
risento tra fanciulli intenti
orare e, nell'aria che in vita
ci divide, piangere il mio ritorno.
Or la morte tetra ci accomuna
e la promessa Speme di baciarti
perenne trepida come gli occhi
quando assorta dolce mi guardavi.

Emidio Panajia

IL TEMPO

Il tempo è freccia veloce
che danza tra mille galassie:

Esso lontana le rive percorse,
si addensa nell'onda dell'oggi,
sperando, sognando il domani.

Questo è il destino dell'umano pianeta.

Fu di Ippocrate, Marco Tullio Cicerone, Archimede
d'altro nobile esistere
tra albe, tramonti, incanti
e l'orchestra divina:

dell'aria,
dell'acqua,
del fuoco,
della terra,

dal vento che urla con me!

Mario Giannetta

COMMIATO

O terra ti amiamo; aspettaci, aspetta i nostri figli, i
figli dei figli,... tutte le ombre anche.

Le ombre ritornano.

Serba per noi, per loro, i fiori, i frutti
i giorni non insanguinati quando il sangue
sarà solo la grande fontana dei cuori che
erompe dalla terra e invade il cielo; grande
inno umano, infinita immensità di Dio!

Io passo e dico ai monti: grazie per quanto
avete sofferto a causa nostra, grazie!

Sono questi ritorni nella vita la resurrezione
promessa, sempre più piena, sempre più
compiuta, fino a quando vedremo in Dio
noi stessi, e sarà l'attimo eterno.

Ma perché abbiamo tanto odiato ed ingannato,
tradito, offeso e mentito?

Quanta terra sepolta attende di vedere la luce!

Pietro Avella

Mario Giannetta

IL ROVESCIO DEL DIRITTO (a cura di Froff)

Così parlò: ... Gambarotta

NORMA GIURIDICA

La **Norma Giuridica** per essere tale, deve essere costituita da una proposizione precettiva, in altre parole deve contenere ordini, non preghiere. *“Per favore non toccate il mio computer”*, non è una norma giuridica. Invece: *“Chi sfiora il mio computer gli taglio le mani”*, sì. Non basta che la norma contenga un ordine, deve anche comminare una punizione. Quando l’altoparlante dell’aeroporto di Fiumicino dice: *“I signori Bombaroli in partenza per Milano sono pregati di presentarsi con urgenza all’uscita 12 imbarco immediato”*, non enuncia una norma perché se i Bombaroli non si presentano non vengono puniti, semplicemente perdono l’aereo. Diverso è l’impatto dell’annuncio sugli altri passeggeri in partenza per Milano i quali, sentendo che l’altoparlante invita i Bombaroli a prendere posto sul loro aereo, provano l’irrefrenabile desiderio di prendere il treno.

Infine, prima di applicarla, bisogna sempre controllare che la norma sia *“a norma”*, così rispetti le norme stabilite dal regolamento o dal capitolato. Abbiamo infatti due grandi categorie di norme: le *“norme a norma”* e le *“norme non a norma”*, dette anche le *“norme anorme”*, dove il prefisso *“a”* davanti a’ secondo *“norme”* è derivato dal cosiddetto alfa privativo. La *“norma anorme”*; da non confondersi con la *“norma enorme”*, così chiamata per le sue dimensioni, riveste un carattere di assoluta eccezionalità. Spesso la *“norma anorme”* precede la *“norma a norma”*, in quanto rappresenta un primo tentativo di stabilire una norma senza che ci sia il tempo di metterla a norma.

Dopo, consolidatasi la norma a norma, la consuetudine consente di metterla a norma. La norma a norma, anche se deriva da una norma anorma, è considerata una nuova norma e la precedente norma anorme viene abrogata. Con buona pace dei cittadini che vogliono vivere in una società regolata da norme a nonna e non da norme a norme.

RECENSIONI, NOVITÀ, NOTIZIE

Convegno 8 giugno 2001 -

Introduzione ai contratti di diritto internazionale

Si è tenuto lo scorso 8 giugno presso la Sala Funi di Bergamo il convegno organizzato dall'Associazione Provinciale Forense avente ad oggetto l'introduzione generale ai contratti commerciali di diritto internazionale, relatore il prof. Ruggiero Cafari Panico, ordinario di diritto delle comunità europee presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia.

Lo scopo dell'incontro è stato quello di fornire un primo approccio alla tematica dei contratti internazionali, soffermandosi sui concetti più generali in vista degli incontri programmati per il prossimo autunno ed organizzati dall'APF in collaborazione con l'Ipsa, che saranno, invece, molto specifici ed approfonditi sui contratti di diritto internazionale ed i mezzi di pagamento.

Nel corso del convegno, il prof. Cafari Panico ha evidenziato il significato del termine "internazionale", in riferimento all'art. 57 della l. 281/1995 ed alla Convenzione di Roma, sottolineando come oggi l'applicazione delle norme "internazionali" trovi la sua

ragion d'essere non più e non solo, come la dottrina del passato affermava, nella necessaria presenza di elementi di "estraneità", ma, invece, nell'esistenza di un "conflitto di leggi", arrivando così alla conclusione che potrebbe aversi contratto di diritto internazionale anche all'interno dello stesso ordinamento giuridico purché esistano siste-

mi normativi differenziati (ad esempio Inghilterra e Galles).

Il professore ha poi toccato gli aspetti relativi all'individuazione del giudice competente, con una nota critica al ricorso - spesso troppo indiscriminato - agli arbitri, ha

analizzato il problema del riconoscimento delle sentenze, soffermandosi sul principio della "libera circolazione dei giudicati" e sull'applicazione della "lex mercatoria".

Il convegno è stato molto piacevole, sicuramente grazie all'esposizione ed alla preparazione del relatore, che ha dato anche interessanti consigli pratici, ad esempio facendo presente di non esitare nell'attingere ai modelli di contratti internazionali che si trovano in calce a libri e pubblicazioni, taluni anche redatti appositamente da organismi internazionali, che sono sicuramente garanzia di una maggior completezza delle formule e delle clausole, e che, naturalmente, potranno essere adattate al meglio dal professionista, e raccomandando, invece, di prestare molta attenzione alla

lingua utilizzata nel contratto, battendosi perché il contratto venga steso nella lingua da noi preferita, ovvero che il testo venga predisposto in almeno due lingue (es. italiano ed inglese), ed inserendo una clausola per cui in caso di difformità nell'interpretazione prevalga la lingua che meglio interpreta lo spirito del contratto. (R.L.)



Che Robert M. de la Borne.

— Vous avez perdu votre procès c'est vrai... mais vous avez dû éprouver bien du plaisir à m'entendre plaider.

FESTA A.G.A.B.

Il giorno 14 giugno si è svolta la festa d'estate organizzata dai colleghi dell'Associazione dei Giovani Avvocati di Bergamo di concerto con i giovani Commercialisti ed i giovani Imprenditori.

La cornice era quella elegante del Golf Parco dei Colli, ed il tema della serata era la musica degli anni '70, con in testa "La Febbre del Sabato Sera".

L'organizzazione è stata eccellente, così come il ricco buffet.

Numerosissimi gli intervenuti, tra i quali il Presidente dell'A.P.F. Avv. Pier Enzo Baruffi ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Ettore Tacchini (E.B.)

**SI RICORDA L'AGGIORNAMENTO
DEL NUMERO DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO.
SONO TUTTI INVITATI A RECARSI
PRESSO LA SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
PER
L'AGGIORNAMENTO DEL TESSERINO**

**È STATA FINALMENTE COSTITUITA
A MILANO L'UNIONE LOMBARDA DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE CHE RIUNISCE
GLI ORDINI DEI DISTRETTI DI BRESCIA
E MILANO.**

**PRESIDENTE DELL'UNIONE È STATO
ELETTO L'AVVOCATO
ETTORE TACCHINI AL QUALE VANNO
LE FELICITAZIONI DI D&R -
CHE SI RISERVA DI TORNARE
SULL'ARGOMENTO -
E GLI AUGURI DI BUON LAVORO**

*Apprendiamo all'ultimo momento
della scomparsa dell'Avvocato*

Luigi Tiraboschi.

*Ricordando anche il figlio e
collega Antonio,*

Diritto&Rovescio

*è vicino ai famigliari per il
grave lutto*

I CONTRATTI INTERNAZIONALI, IL FUTURO DELLA FORMAZIONE DELL'AVVOCATO MODERNO

di Angelo Capelli

Con un titolo volutamente forte, si vuole porre all'attenzione dei colleghi di Bergamo un'argomento spesso trascurato, vuoi per una sorta di timore reverenziale, vuoi per la sensazione che si tratta di temi appannaggio di pochi studi professionali, che si occupano di transazioni internazionali tra grossi gruppi industriali e, conseguentemente, riferibili ad una stretta cerchia di potenziali clienti che, realisticamente, ben difficilmente varcheranno la soglia della stragrande maggioranza degli studi legali, anche bergamaschi.

Personalmente, pur con la prudenza che ci deve accompagnare nello svolgimento della nostra professione, ritengo che una corretta formazione dell'avvocato, in particolare civilista, non possa trascurare la disciplina applicabile ai contratti internazionali, dove per contratto internazionale deve intendersi ogni contratto che, come riferito dal Professor Ruggero Cafari Panico nel corso del Convegno tenutosi lo scorso 8 giugno presso la sala Funi della Banca Popolare di Bergamo, sia connotato da elementi di estraneità, ossia abbia nel suo iter formativo o di esecuzione avuto "contatti" con soggetti od ordinamenti di altri Paesi. Ora, senza voler essere eccessivamente semplicista pur non essendo un esperto analista economico, la realtà socio-economica della nostra provincia mi pare indiscutibilmente proiettata nel mercato internazionale, con le peculiarità proprie della maggior parte delle provincie dell'industrializzata Lombardia: ovvero una forte polverizzazione dei centri di produzione industriali, connotati da dimensioni medio piccole.

Non possiedo dati che possano confermare percentualmente, quale sia l'incidenza del mercato estero sul bilancio delle imprese orobiche, tuttavia mi pare che sempre

più spesso, anche nei nostri studi, clienti che non hanno di certo le proporzioni della Fiat, manifestano al professionista che abitualmente li assiste, problematiche che implicano la conoscenza della normativa che regola i rapporti commerciali internazionali.

Date tali premesse, l'Associazione Provinciale Forense, ha pensato di offrire, con l'ausilio dell'organizzazione della casa Editrice IPSOA, la possibilità a tutti gli avvocati di Bergamo di procurarsi quel bagaglio culturale minimo indispensabile, per approcciarsi con più competenza e serenità ad una materia che sempre di più coinvolgerà l'attività dell'avvocato che annovera tra i suoi assistiti imprenditori che intendono operare sul mercato estero.

Le condizioni di partecipazione al prossimo corso di formazione che si terrà nei giorni 3, 10, 17 e 24 ottobre 2001 (come illustrato nello schema informativo di cui a pag.12 di Diritto&Rovescio), offerte agli iscritti dell'Associazione sono estremamente vantaggiose (£. 450.000 + IVA anziché 700.000 + IVA) e danno, anche ai più giovani avvocati, la possibilità di aggiornarsi senza doversi necessariamente sottoporre ad una sorta di pendolarismo formativo, che spesso mal si concilia con il pressante impegno di lavoro in studio.

L'augurio è che l'impegno profuso dall'Associazione trovi tra i suoi iscritti, ma anche tra i colleghi non iscritti, gradito riscontro, soprattutto attraverso una fattiva collaborazione che ben può esprimersi con suggerimenti e sollecitazioni, che consentano di offrire con sempre maggiore puntualità e competenza, quegli strumenti formativi dei quali ogni serio professionista non può fare a meno.

Il Consiglio Nazionale Forense informa gli avvocati che il Centro per la Formazione e l'Aggiornamento Professionale degli Avvocati ha attivato proprie pagine nel sito del CNF.

Nel sito sono disponibili informazioni sull'attività del Centro, sui programmi di seminari, convegni, incontri di studio, sui materiali didattici disponibili, sulle scuole forensi e relativi programmi, oltre ad altre notizie utili in materia di formazione ed aggiornamento professionale dell'avvocato in Italia ed in Europa.

Le pagine del Centro sono contenute nel sito del CNF all'indirizzo www.cnf.it

CON IL PATROCINIO di:



Amministrazione
Provinciale di
Bergamo



Amministrazione
Comunale di
Bergamo



Camera di
Commercio
di Bergamo



Regione
Lombardia

LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI di Bergamo e provincia

È IN EDICOLA LA NUOVA EDIZIONE 2001



EDINORD

INIZIATIVE EDITORIALI E COMUNICAZIONE





Saab 9-3 Cabriolet. Aria incondizionata.

Toccare il cielo con un dito. E' l'impressione che avrete guidando la Saab 9-3 Cabriolet. Le innumerevoli dotazioni di serie come gli interni in pelle e la capote elettrica totalmente isolante, insieme all'ampia spaziosità dell'abitacolo, garantiscono uno straordinario comfort per quattro persone. E con i quattro propulsori tutti sovralimentati, da 150 a 205 CV, le prestazioni sono assicurate. Saab 9-3 Cabriolet, volare restando incollati alla strada.

www.saab.com; Saab Direct: 800-997711 (chiamata gratuita).

**Fino al 31/08/01 sconto del 13% riservato
agli Avvocati di Bergamo e provincia.**

A L. 597.550 al mese.

Programma leasing Saab. Prezzo chiavi in mano Saab 9-3 Cabriolet L. 64.600.000, IVA compresa (I.P.T. esclusa).

Anticipo 40%, 35 canoni mensili da L. 597.550, IVA esclusa e residuo finale 30% (T.A.N. 6,50%)

Spese istruttoria L. 350.000. Salvo approvazione della società finanziaria, è un'offerta valida fino al 31/08/01.

Inoltre finanziamenti personalizzati a tassi agevolati

Concessionaria esclusiva per Bergamo e Provincia

Auto IN s.r.l.

Vendita - Assistenza - Ricambi

Bergamo - via Grumello, 32 - Tel. 035. 401403